



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. II
(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

**REPLICATO, SEPPUR IN MODO PIÙ CAUTO E ACCORTO, ALLA CONSULTA
LO SCHEMA DELLA DOPPIA PRONUNCIA INAUGURATO IN CAPPATO
(NOTA MINIMA A MARGINE DI CORTE COST. N. 132 DEL 2020)**

9 LUGLIO 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri

Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato

(nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020)*

Abstract: *The paper notes a recent decision of the Constitutional Court, n. 132 of 2020, which reproduces, albeit with more measured and cautious tones, the pattern already experimented in the well-known Cappato case*

Ancora una pronuncia, quella cui si indirizzano le notazioni che seguono “a prima lettura”, che riprende, con non secondari adattamenti, lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato: lo si fa, però, con maggiore accortezza ed un linguaggio più paludato, in seno ad un ragionamento corredato di opportuni richiami alla giurisprudenza europea ed internamente articolato e non scevro, per vero, di qualche oscillazione (forse, studiata...), sì da rendersi disponibile, in occasione della definizione del caso, ad ogni possibile esito in ragione del comportamento che nel frattempo terrà il legislatore, tanto dunque che quest’ultimo resti inerte quanto che faccia luogo ad una nuova disciplina della fattispecie (concernente la responsabilità penale del giornalista a mezzo stampa), per il modo con cui la stessa avrà bilanciato gli interessi in campo, tutti di primario rilievo costituzionale.

Il riferimento espressamente fatto nella decisione in commento alle due pronunzie su Cappato lascia intendere che, laddove la disciplina stessa non dovesse aversi, la Corte verosimilmente caducherà la normativa impugnata. Diversamente però da Cappato, in cui – come si ricorderà – plurime ed incisive erano le censure d’incostituzionalità alla normativa in vigore per carenza di norme costituzionalmente imposte, qui la Corte riconosce che la questione merita di essere attentamente riconsiderata da più angoli visuali ed avuto riguardo a tutte le posizioni soggettive in campo. Non trascura, tuttavia, di prefigurare un possibile esito dell’intervento ricostruttivo del legislatore, presentandolo ad ogni buon conto come “eventuale” e sostanzialmente circoscritto, sollecitato a sanzionare “con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio”. Proprio questa, oggi raffigurata come una delle discipline possibili, potrebbe dunque porsi quale nuova disciplina aggiunta al dettato in vigore per il caso di totale inerzia.

Si vedrà.

La Corte tiene comunque a rimarcare in modo fermo e chiaro che il proprio ruolo è di rimessa, la precedenza dovendo essere accordata al legislatore sul quale grava giocare la prima mano della partita e, perciò, “la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica; e, dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività”.

La replica dello schema Cappato non si spinge, dunque, fino in fondo, pur avendosene riscontro per taluni aspetti di non secondario rilievo. Così, per quanto concerne l’articolazione della pronuncia nella due parti del “ritenuto in fatto” e del “considerato in diritto”, che è (o, meglio, è ormai da dire, *dovrebbe*) considerarsi proprio delle sole sentenze, quale questa pure nella sostanza è, malgrado la sua struttura problematica ed aperta, che ospita affermazioni di principio, come la stessa – si vedrà a momenti – le qualifica. E così è per il rinvio della decisione di un anno (termine espressamente enunciato nel solo dispositivo) che – a quanto pare – promette di porsi quale un vero e proprio *standard* delle decisioni in parola.

* *Contributo pubblicato ai sensi dell’art. 3, comma 13, del regolamento della Rivista.*

Si segnala, infine, la precisazione, che è nella chiusa della decisione, secondo cui i giudizi *a quibus* rimarranno nel frattempo sospesi (della qual cosa non credo che le stesse autorità remittenti avrebbero potuto dubitare), nel mentre per altri giudizi analoghi è fatta salva la valutazione dei giudici circa la opportunità di rivolgersi essi pure alla Corte, ove ritengano che si diano le condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza “*alla luce dei principi sopra enunciati*”. Ed è evidente l’incoraggiamento in tal senso a mezza bocca indirizzato ai giudici stessi, seppur presentato in forma comunque rispettosa del ruolo istituzionale ad essi spettante.

Sta di fatto, al tirar delle somme, che alcune critiche, venute da più parti nei riguardi della inusuale tecnica decisoria inaugurata in [Cappato](#), potranno – a me pare – ugualmente ripetersi, per il caso di perdurante inerzia del legislatore, anche l’anno venturo, specificamente per il *punctum crucis* del rispetto della discrezionalità del legislatore stesso, anche stavolta “in prima battuta” fatta salva e motivata con la pendenza dell’esame in Parlamento di alcuni progetti di legge innovativi della disciplina in vigore, e verosimilmente superata in chiusura di partita, salvo ovviamente un sempre possibile secondo rinvio della decisione.